

AIFM
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

CODICE DEONTOLOGICO

DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

AIFM

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

PREMESSA

Lo “specialista in fisica medica” è tenuto alla conoscenza degli articoli del presente Codice Deontologico Professionale, l'ignoranza dei medesimi non lo esime dalle sue responsabilità.

Il Codice Deontologico dello “specialista in fisica medica” non stabilisce un manuale tecnico del lecito, ma identifica una condizione condivisa di discernimento etico della professione perché nella pratica scientifica si realizzino le condizioni di un continuo progresso proiettato verso il bene e la promozione della società umana. Il fulcro che rende forza a questo processo e garantisce che non sia invalidante per l'umanità stessa, è la centralità della persona umana, valore fondamentale non barattabile con nessun' altra forma di interesse personale o collettivo.

Ogni azione contraria alle regole del presente Codice ed ogni omissione delle stesse è rinviata al giudizio della Collegio dei Probiviri.

Lo “specialista in fisica medica” farà riferimento alle norme del presente Codice in ogni situazione lavorativa, qualunque sia la sua posizione gerarchica e la natura del suo rapporto di lavoro. In tal senso lo “specialista in fisica medica” non può accettare condizioni di lavoro che compromettano la sua autonomia professionale e il rispetto di tali norme.

L'autonomia professionale rende lo “specialista in fisica medica” responsabile della scelta dei metodi e delle tecniche da utilizzare per la sua attività, della loro applicazione ed uso, dei risultati e delle valutazioni ed interpretazioni che ne ricava.

Inoltre lo “specialista in fisica medica” si impegna a divulgare le regole del Codice Deontologico Professionale a vantaggio proprio e dei colleghi per garantire l'autonomia, l'indipendenza e la dignità della Professione.

Si intende stabilire con il presente Codice il riferimento etico per la professione dello “specialista in fisica medica” annullando ogni regolamentazione di ordine etico – professionale precedentemente in vigore per gli “specialisti in fisica medica”. Il Codice viene presentato nella sua versione n. 0 essendo suscettibile ad integrazioni periodiche ad opera del Gruppo di Lavoro di Bioetica, AIFM.

Il Codice Deontologico degli “specialisti in fisica medica” entrerà in vigore subito dopo l'approvazione da parte dell'assemblea dei Soci¹.

¹ L'approvazione è avvenuta durante l'Assemblea dei Soci del 19 settembre 2007

AIFM

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

Art. 1 Dignità professionale

La professionalità dello “specialista in fisica medica” è indirizzata al bene dell’umanità nell’obiettivo di soddisfare alla richiesta di salute e qualità di vita esposta dagli utenti del sistema sanitario. Il raggiungimento di tale fine deriva dall’osservanza:

- del rispetto della dignità, ontologicamente fondata, della persona umana;
- della difesa della salute di ogni uomo;
- della considerazione dell’uomo come fine e mai come mezzo della propria azione anche se orientata al bene di tutti;
- della libertà nell’esercizio professionale.

L’attuazione delle finalità sottese all’attività della Fisica Medica corrisponde ad impegni specifici per gli “specialisti in fisica medica”:

- a) non praticare atteggiamenti denigratori della statura e della dignità professionale;
- b) motivare con responsabilità e costante impegno scientifico, culturale e sociale ogni atto professionale;
- c) eseguire con competenza, perizia e prudenza il proprio lavoro, secondo scienza e coscienza;
- d) esercitare la propria professione in libertà e indipendenza di giudizio e di comportamento;
- e) non accettare deleghe in ambito clinico che esulino dalla propria sfera di competenza professionale;
- f) perseguire lo scopo della difesa della salute come definita dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ovvero mantenimento dello stato di benessere fisico, psichico e sociale;
- g) applicare i metodi e le tecniche di Fisica Medica dopo adeguata ponderazione tra rischi e benefici;
- h) affidare la propria reputazione esclusivamente alla capacità professionale e alle doti morali ed ai comportamenti etici;
- i) non avvalersi della propria carica per indebito vantaggio personale;
- j) contribuire al progresso scientifico ed alla diffusione della conoscenza;
- k) rendersi disponibile alla collettività per informazioni sugli aspetti fisici di tutte le metodiche di diagnosi e cura;
- l) promuovere ed utilizzare strumenti democratici di confronto e di informazione;
- m) ispirarsi a criteri di imparzialità ed obiettività nell’esprimere giudizi o valutazioni comparative che riguardino i terzi.

AIFM

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

Art. 2 Formazione e aggiornamento professionale

La rapidità dell'evoluzione scientifica e delle innovazioni tecnologiche di applicazione biomedica obbliga lo "specialista in fisica medica" ad un continuo miglioramento del proprio livello di competenza professionale. L'aggiornamento delle conoscenze scientifiche e l'addestramento alle nuove metodiche e tecniche della pratica di Fisica medica consentono un produttivo rinnovamento per raggiungere adeguatamente gli obiettivi della salute pubblica.

L'esigenza della formazione continua – indipendentemente dall'obbligo normativo–risponde all'obiettivo di perfezionare l'impegno nell'applicazione in campo medico della ricerca scientifica con i più recenti risultati.

Lo "specialista in fisica medica" è obbligato a:

- a) ricercare percorsi formativi che integrino la sua attività professionale;
- b) partecipare agli eventi formativi più adeguati alla propria esigenza;
- c) promuovere occasioni di formazione nel limite delle proprie possibilità;
- d) favorire l'aggiornamento dei colleghi condividendo la propria esperienza e conoscenza;
- e) contribuire alla preparazione degli "specialisti in fisica medica" in formazione con disponibilità alle richieste di addestramento formalizzate dalle Università o dall'Associazione AIFM:
 - la disponibilità a garantire periodi di tirocinio per giovani in formazione sotto la propria guida va misurata con i tempi a disposizione e le tecniche in possesso;
- f) essere promotore di confronti e discussioni scientifiche con colleghi e altri professionisti coinvolti per una costante formazione e/o aggiornamento sulle questioni di propria competenza che tendono a migliorare la strategia comune di ricerca e cura.
- h) applicare i metodi e le tecniche di Fisica Medica dopo adeguata ponderazione tra rischi e benefici;
- i) informarsi costantemente sulle direttive in materia di agenti potenzialmente dannosi (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e di altri agenti fisici) e valutarne le implicazioni professionali;
- j) informarsi sulle proposte di formazione e di aggiornamento professionale e farsene promotore.

AIFM

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

Art. 3 Pratica professionale

Lo “specialista in fisica medica” definisce l’identità della sua Professione attraverso l’esercizio delle proprie funzioni professionali, che mettono a frutto le sue conoscenze scientifiche.

La pratica professionale deve quindi ricalcare determinate condizioni:

- a) non accettare limitazioni, imposizioni o lusinghe che possano interferire sull’efficacia e correttezza della propria opera;
- b) non accettare remunerazioni economiche o di altro genere per il compimento del proprio intervento, oltre il giusto assegnato dal datore di lavoro o concordato con il committente;
- c) non accettare interferenze di ogni genere per consentire situazioni di privilegio per se stesso o per terzi; in caso di pressioni inopportune lo “specialista in fisica medica” è obbligato a farne denuncia al datore di lavoro;
- d) non accettare incarichi di entità inadeguata ai mezzi e al tempo di cui si dispone;
- e) non accettare incarichi che esulano dai campi di propria competenza;
- f) non attestare situazioni di cui non si è avuto diretto riscontro;
- g) non firmare elaborati non eseguiti personalmente o compiuti sotto la propria direzione e responsabilità;
- h) non avvalersi dell’aiuto e del contributo di altre persone se
 - non sono qualificate
 - non opportunamente riconosciute dal datore di lavoro (eccetto i casi di gratuita collaborazione esplicitamente concordata);
- i) valutare il rapporto (rischi / benefici) nell’applicazione del proprio operato;
- j) intervenire nelle circostanze di propria competenza e fornire, anche se non richieste, indicazioni obiettive e affidabili, assicurandosi che chi le rifiuta sia consapevole delle conseguenze;
- k) promuovere l’adeguamento delle risorse umane sottoposte alla propria responsabilità in forma appropriata al carico di lavoro e allo stress in modo da non incidere sui livelli standard di sicurezza e qualità della pratica della Fisica Medica;
- l) comunicare ai soggetti interessati se, per qualunque ragione, ci si trova ad esplicitare la propria professione in situazione di conflitto di interessi e, se il conflitto non può essere rimosso astenersi dal compiere atti professionali;
- m) qualora si configuri la situazione di dover prestare la propria opera per l’effettuazione di prestazioni di dubbia utilità o addirittura di danno per il paziente manifestare il proprio dissenso riguardo alla propria prestazioni. In caso di applicazioni inutili o dannose per il paziente, circostanziare i motivi per iscritto. Nei casi di estrema gravità lo “specialista in fisica medica”, secondo coscienza, ha diritto ad astenersi, assumendosene diretta responsabilità.

AIFM

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

- n) eseguire il Programma di Qualità per quanto di sua competenza con massima dovizia e precisione, rendendo disponibile la documentazione di riscontro al Responsabile del Programma;
- o) guidare e consigliare il corretto svolgimento delle procedure di garanzia di qualità coloro di cui è responsabile;
- p) non delegare ad altri le azioni di carattere intellettuale e pratiche attinenti l'ottimizzazione, in caso di necessità anche temporanea chiedere la nomina di un sostituto.

Art. 4 Segreto professionale

L'esercizio professionale espone lo "specialista in fisica medica" alla conoscenza di informazioni private e di dati sensibili riguardo:

- le notizie anagrafiche e le condizioni cliniche dei pazienti;
 - l'operato degli altri professionisti che collaborano alla conduzione ed al completamento della terapia o dell'indagine clinica;
- è suo dovere quindi:

- a) osservare il segreto professionale in ogni circostanza su tutto ciò che gli viene confidato, che vede, intende o intuisce in ragione del proprio stato;
- b) non determinare condizioni che possano indurre altri alla conoscenza delle informazioni private di cui si è a conoscenza;
- c) fornire indicazioni che contravvengano al segreto professionale solo nei casi e nelle modalità previste dalla legge.

Art. 5 Rapporti professionali

1) Rapporti con i colleghi "specialisti in fisica medica"

Una disposizione di ordine etico non può dettare le norme di buona relazionalità ma si pone come forza promotrice di collaborazione e rispetto investendo tutte le dimensioni di applicazione professionale. La collaborazione realizzata non si riduce ad un rapporto di consulenza o di contratto ma determina un'azione sinergica che ritrova nella collegialità di una categoria professionale un elemento di forza per concretizzare gli obiettivi comuni della professione.

Il rapporto con i colleghi "specialisti in fisica medica" richiede, in diversi casi, un confronto positivo con un riferimento etico esplicitandosi in una serie di indicazioni:

AIFM

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

- a) il rapporto tra colleghi si ispira al reciproco rispetto umano e professionale e si impronta sulla lealtà, sulla correttezza e sulla solidarietà;
- b) non è consentito incrementare la propria attività professionale quando ciò configuri una illecita o deplorable concorrenza;
- c) le divergenze di opinione non devono violare i principi di una collegiale correttezza e di una civile discussione. Tali divergenze non devono mai essere occasione di rivalsa personale ma piuttosto motivo per una analisi condivisa delle problematiche in questione;
- d) lo “specialista in fisica medica” deve rendere edotto il collega “specialista in fisica medica” che lo sostituisce circa le procedure in corso o programmate a breve termine di cui è a conoscenza;
- e) in caso di supplenza dell’attività professionale di un collega lo “specialista in fisica medica” è tenuto, cessata la supplenza, a fornire al collega sostituito tutte le informazioni relative ai pazienti e la documentazione in suo possesso per garantire la continuità terapeutica e l’esecutività del Programma di Assicurazione di Qualità;
- f) il punto precedente deve essere rispettato anche in caso di cessato rapporto di lavoro (trasferimenti, pensionamenti, ...);
- g) lo “specialista in fisica medica” che collabora alla sperimentazione clinica deve adeguarsi a quanto stabilito dalla deontologia medica;
- h) la collaborazione con i colleghi deve essere senza fini di lucro, salvo il diritto al recupero delle spese sostenute;
- i) lo “specialista in fisica medica” incaricato di esprimere giudizi sull’operato di altri colleghi deve acquisire prima tutti gli elementi necessari per motivare il suo giudizio; deve, inoltre, essere obiettivo ed esprimersi con valutazioni giustificate e non denigratorie verso la persona del collega;
- j) in caso di ingiuste accuse nei confronti dei colleghi lo “specialista in fisica medica” si ispira al principio di giustizia e sussidiarietà manifestando solidarietà al collega accusato.

2) Rapporti con gli altri professionisti

La settorialità nella ricerca scientifica rappresenta la sua soppressione. Il rapporto con gli altri professionisti stabilisce un momento proficuo per la realizzazione dell’attività sanitaria nella condivisione che il sapere scientifico e la collaborazione tra professionisti rende spessore di qualità all’intera attività.

A tutti i professionisti, e quindi anche agli “specialisti in fisica medica”, è richiesto uno sforzo di coordinamento affinché l’interscambio scientifico-formativo e la condivisione nel sostegno metodologico-applicativo possa essere frontiera di un impegno veicolato dalla scienza per garantire il diritto alla salute e alla cura di ogni uomo derivanti dal diritto alla difesa e promozione della vita umana.

La qualità globale non è raggiunta dalle singole responsabilità, ma dalla collettiva e coordinata responsabilità. Il rapporto con gli altri professionisti comporta alcune responsabilità dirette:

AIFM

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

- a) il rapporto con gli altri professionisti richiama al rispetto e alla considerazione delle rispettive attività professionali;
- b) l'integrazione nei rispettivi ambiti specifici di attività rientra nella dinamica del coordinamento e della collaborazione per realizzare un programma comune e non lascia spazio a inopportune prevaricazioni;
- c) il rapporto con gli altri professionisti coinvolti nella propria attività prevede un corretto e congruo riconoscimento della professionalità di ciascuno;
- d) lo "specialista in fisica medica" non deve esprimere giudizi sugli altri professionisti riferendosi a valutazioni che non rientrano nelle sue specifiche competenze.

3) Rapporti con i pazienti

Tutta l'attività dello "specialista in fisica medica" è orientata al bene del paziente nella prospettiva di guarigione o di cura. Il rapporto con il paziente stabilisce un terreno di attuazione del principio assunto in questo Codice come riferimento per l'esercizio professionale dello "specialista in fisica medica": la difesa della vita fisica nel rispetto della dignità della persona umana.

Lo "specialista in fisica medica" si atterrà alle proposizioni espresse nell'articolo 1 del Codice Professionale, avendo cura di:

- a) non praticare alcuna distinzione per razza, cultura, estrazione sociale, religione, adesione politica, ... del paziente;
- b) non prestare mai come tramite per favoreggiamenti tra i pazienti e tanto meno dietro compenso;
- c) non fornire al paziente informazioni che esulano dalla sua competenza.

Lo "specialista in fisica medica" può avere un rapporto diretto o indiretto con il paziente. Il primo caso si verifica per un richiesto intervento durante le fasi di preparazione di un trattamento o di una diagnosi per fornire informazioni di tipo metodologico e tecnico. Lo "specialista in fisica medica" in qualità di esperto delle caratteristiche fisiche e tecniche delle apparecchiature, responsabile della corretta erogazione della dose, autore dell'ottimizzazione dosimetrica può:

- d) richiedere di partecipare al consenso informato per garantire e assicurare sulla sicurezza e qualità della tecnica di trattamento. In particolare questa esigenza può essere più marcata in caso di trattamenti con tecniche speciali.

Il rapporto con il paziente è di tipo indiretto nella maggior parte dell'attività dello "specialista in fisica medica", ciò non esula il fisico dalle responsabilità descritte nei punti precedenti. In particolare gli orientamenti etici interpellano lo "specialista in fisica medica" nel suo rapporto con il paziente nei casi di interventi di natura palliativa. In questi casi lo "specialista in fisica medica":

AIFM

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

e) non diminuisce il valore, in ordine all'impegno e alla disponibilità, del suo intervento se l'obiettivo posto ha la connotazione della cura del paziente e non della guarigione della malattia.

4) Rapporti con il datore di lavoro

La programmazione sanitaria deve avere come riferimento ultimo e unico la persona umana e per questo non può essere esente da criteri etici di riferimento. Un ulteriore traccia etica esamina il rapporto del fisico nell'attuazione di scelte operative che rientrano nel dialogo sulla gestione delle risorse economiche e umane (acquisto di apparecchiature e reclutamento del personale). Lo "specialista in fisica medica" assume un potere decisionale nella gestione e nella destinazione delle risorse economiche indirizzate al compimento degli obiettivi di qualità – di propria competenza - da perseguire. Il suo contributo è di grande rilievo nella definizione stessa degli obiettivi per un miglioramento qualitativo e quantitativo che non può prescindere dal progresso tecnologico e dai risultati scientifici della ricerca di cui il fisico è tutore. Egli concorre, nel dinamismo dell'economia sanitaria, ad una programmazione eticamente valutata della gestione risorse nella continua sfida di ottimizzare il rapporto ricerca – salute. In ragione di queste responsabilità lo "specialista in fisica medica":

- a) nell'espletamento delle sue funzioni di dirigenza presso strutture pubbliche o private, deve tenere presente l'interesse generale della collettività;
- b) può farsi portavoce di una politica sanitaria capace di incoraggiare, finanziare e regolamentare la ricerca;
- c) non deve subire la volontà del Committente, qualora questa contrasti con la funzione sociale della professione, oppure comporti offesa al prestigio del professionista e della categoria, o infine possa sotto qualsiasi forma indurlo a compiere o avallare azioni professionalmente scorrette;
- d) non può accettare incarichi che ne pregiudichino il corretto espletamento per mancanza di una adeguata disponibilità temporale o di una preparazione specifica non idonea;
- e) deve esigere, prima di accettare un incarico, le garanzie, i mezzi idonei e i tempi necessari per un corretto e conveniente svolgimento della sua prestazione professionale;
- f) è tenuto a rifiutare qualsiasi incarico professionale che sia in contrasto con quanto stabilito dal Codice Deontologico Professionale;
- g) è tenuto ad informare formalmente e tempestivamente il proprio datore di lavoro di tutte le circostanze d'incompatibilità personale e professionale, presenti all'incarico o alle funzioni che sta per assumere, oppure che si possono determinare successivamente;
- h) nel caso di incarichi da diversi datori di lavoro deve accertarsi che non vi siano tra i committenti interessi contrastanti o motivi di incompatibilità. In tal caso deve rinunciare agli ultimi incarichi conferitogli;

AIFM

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

i) nella stesura di documenti tecnici deve essere attento alla chiarezza e obiettività evitando ogni incertezza interpretativa che possa tornare a vantaggio proprio, del datore di lavoro o di terzi.

5) Rapporti con l'Associazione AIFM

- a) Gli "specialisti in fisica medica" iscritti all'Associazione Italiana di Fisica Medica devono collaborare con gli organi rappresentativi preposti alla vigilanza e alla tutela dell'esercizio professionale, applicando con disciplina le norme e i provvedimenti emanati da detti organi nell'ambito dei propri poteri;
- b) nell'espletamento di incarichi conferiti dall'Associazione in rappresentanza della categoria professionale, lo "specialista in fisica medica" deve agire in modo da tutelare il prestigio e gli interessi in costante collaborazione con l'organo dal quale abbia ricevuto l'incarico;
- c) lo "specialista in fisica medica" iscritto all'Associazione italiana di Fisica Medica collaborerà per il raggiungimento degli scopi di detta Associazione e non ne ostacolerà gli adempimenti.

Art. 6 Situazioni di emergenza

Il contesto sociale e sanitario in cui lo "specialista in fisica medica" opera può presentare situazioni di emergenza in cui si richiede il suo intervento specialistico. L'attenzione del professionista inoltre deve rivolgersi anche alla tempestività di intervento nelle condizioni di preallarme.

Quindi lo "specialista in fisica medica" deve:

- a) rendersi disponibile alle Autorità competenti in ordine alla sua specifica competenza scientifica;
- b) indicare, secondo quanto gli compete, procedure e mezzi per assicurare interventi idonei sia nei metodi che nei tempi secondo la gravità e l'urgenza della circostanza;
- c) prestare la propria opera in caso di pericolo immediato.
- d) subordinare le proprie prestazioni professionali nei confronti di soggetti minorenni o interdetti o all'evidenza incapaci di intendere e di volere, al consenso di chi esercita sui medesimi la patria potestà o la tutela, salvo casi in cui le prestazioni stesse siano imposte per atto dell'Autorità.

Art. 7 Sperimentazione

AIFM

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

Lo “specialista in fisica medica” è coinvolto in prima linea nell’applicazione di tecniche innovative, sperimentali e ancora in fase di ricerca per nuovi protocolli diagnostici o terapeutici. La sua specifica competenza sull’utilizzo delle metodologie e tecnologie fisiche applicate alla medicina rendono lo “specialista in fisica medica” diretto responsabile del consenso all’introduzione di metodiche innovative per il quale si dovrà fare riferimento al giudizio e alle deliberazioni dei comitati di etica.

Lo “specialista in fisica medica” deve contribuire all’informazione del paziente sul carattere sperimentale della diagnosi o terapia/trattamento in ogni caso di sperimentazione con mezzi di contrasto, con radiofarmaci, con terapie radianti e tecnologiche.

La sua responsabilità ha i seguenti campi di azione:

- a) il caso di somministrazioni di agenti potenzialmente dannosi a scopo di ricerca: lo “specialista in fisica medica” deve
- verificare attentamente e con coscienza tutti gli atti relativi alla ricerca in corso,
 - verificarne la correttezza formale e sostanziale,
 - dividerne gli scopi,
 - verificarne la plausibilità in relazione ai soggetti in studio,
 - elaborare insieme agli altri professionisti una relazione rischi benefici relativamente alla sperimentazione da approvare,
 - consigliare tutele pratiche ed i metodi per ridurre la dose da somministrare al minimo valore possibile (somministrare la minima dose possibile);
- b) il caso in cui il proprio Centro/Azienda non sia in possesso della tecnica innovativa richiesta: lo “specialista in fisica medica” deve
- discutere e valutare con gli altri professionisti competenti l’opportunità di indirizzare il paziente ad altri Centri che ne dispongono e coordinarsi con i medesimi informandoli degli scopi della ricerca.

Art. 8 Rapporti con le autorità

1. Pubbliche autorità e con terzi

Lo “specialista in fisica medica” che, per motivi inerenti agli incarichi affidatigli o alle proprie funzioni, debba intrattenere rapporti sia occasionali, sia continuativi, con pubbliche autorità, deve improntare tali rapporti avendo cura, con la propria condotta, di salvaguardare non soltanto il proprio prestigio professionale, ma anche quello della categoria.

Pertanto in nessun caso lo “specialista in fisica medica” dovrà:

AIFM

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

- a) venire meno alla correttezza e alla dignità professionali, pure perseguendo la legittima difesa degli interessi e delle ragioni proprie o del datore di lavoro;
- b) avvalersi né direttamente, né per interposta persona, dei poteri e del prestigio che gliene possano derivare da cariche pubbliche – sia politiche sia amministrative - per conseguire profitti e vantaggi professionali;
- c) - nei rapporti con terzi, non committenti, i cui interessi contrastino con gli interessi legittimi del proprio committente - , cercare di eliminare o attenuare i contrasti, senza mai derogare alle norme generali di correttezza e dignità professionali;
- d) accettare da terze persone, ditte, imprese, ecc., con le quali egli sia in rapporto per motivi inerenti agli incarichi affidatigli o le proprie funzioni, alcun compenso, sotto alcuna forma, diretta o indiretta, a meno che ne sia esplicitamente autorizzato, caso per caso, dal committente, al quale egli è tenuto a comunicare tempestivamente il motivo, la natura e l'entità del compenso medesimo.

2. Autorità giudiziaria e arbitrati

Lo “specialista in fisica medica” incaricato di una consulenza tecnica di ufficio è tenuto

- a) a collaborare con il Magistrato mettendo a disposizione della giustizia le sue cognizioni scientifiche e tecniche, applicandole peraltro ai soli dati di fatto e agli elementi tecnici raccolti, senza esprimere opinioni e giudizi personali, non direttamente derivanti dai suddetti elementi obiettivi;
- b) a non accettare incarichi di consulente tecnico d'ufficio, né di membro di un collegio arbitrale o di arbitro unico in liti o controversie riguardanti questioni delle quali si sia precedentemente in qualsiasi forma occupato, ovvero nelle quali sia interessato un suo committente abituale;
- c) a rifiutare l'incarico qualora, esaminati gli atti, pervenga a convincersi che la malafede della parte che egli sarebbe chiamato ad assistere, ovvero altre circostanze obiettive, possano determinare una denigrazione della propria onorabilità professionale.

AIFM
ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

DICHIARAZIONE di IMPEGNO

dello “specialista in fisica medica”:

**Consapevole dell'importanza e della solennità
dell'atto che compio e dell'impegno che assumo,**

DICHIARO

**di accettare le indicazioni fornite
dal Codice Deontologico dell'Associazione Italiana di Fisica Medica,**

**di considerarle, in coscienza, regole d'obbligo
per l'esercizio professionale della “Fisica medica”,**

di applicarle nella pratica della mia professione,

**di sottopormi al giudizio del
Collegio dei Probiviri
in caso di mancata ottemperanza
degli articoli che compongono
il Codice Deontologico professionale.**

Versione 0 elaborata da :

Gruppo di Lavoro di Bioetica
AIFM

Pelosi Patrizia
(*coordinatrice*)

Begnozzi Luisa
Breschi Roberta
Gentile Francesco Paolo
Panese Alberto

AIFM

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

SETTORI DI ESERCIZIO PROFESSIONALE

I settori in cui lo “specialista in fisica medica” dà luogo alla sua Professione si distinguono in diversi ambiti di esercizio: Terapia, Diagnosi, Prevenzione, Monitoraggio ed analisi di segnali fisiologici, Informatica medica, Sicurezza e Protezione nell’uso di radiazioni ionizzanti non ionizzanti e di altri agenti fisici in tutti i settori clinici e nell’ambito delle attività sanitarie che concorrono alla prevenzione, diagnosi ed alla cura con impiego di tecnologie o di metodi fisici. In ognuno di questi settori le responsabilità dello “specialista in fisica medica” mettono in rilievo corrispondenti doveri etici.

Le attività di “Fisica medica”, peculiari di ogni tipo di esercizio, per la loro connaturale complessità scientifica non possono essere in alcun modo delegate dallo “specialista in fisica medica” ad altri operatori in quanto richiedono azioni dipendenti dalla sua specifica conoscenza e responsabilità;

Lo “specialista in fisica medica” deve altresì rendersi disponibile a formulare tutti i consigli di sua competenza sia richiesti sia non richiesti, se utili ai fini dell’ottimizzazione e della garanzia di qualità delle procedure e collaborare al trasferimento della propria conoscenza scientifica affinché gli altri operatori possano esprimere al meglio la loro professionalità.

Le funzioni dello “specialista in fisica medica” sono di seguito illustrate per i settori specificati sopra; non è dettagliato il settore della prevenzione perché essa è trasversale ed intrinseca alla maggior parte delle attività svolte dallo “specialista in fisica medica”.

➤ TERAPIA

La responsabilità dello “specialista in fisica medica” nelle procedure di trattamento delle malattie si riferisce prima di tutto al cittadino nella sua condizione di fruitore del servizio sanitario in qualità di paziente, al fine di elaborare e assicurargli il miglior trattamento possibile dato lo stato della tecnologia di cui si dispone.

L’attività dello “specialista in fisica medica” nel settore della terapia rientra in rapporti collaborativi con altri professionisti; in questo senso richiama l’attitudine, particolarmente in quei settori in cui l’attività dello “specialista in fisica medica” si è fortemente consolidata, a coordinare diverse competenze in strategie terapeutiche di cui siano espliciti gli obiettivi comuni.

○ *Radioterapia con fasci esterni o con sorgenti sigillate e non sigillate*

Le attività in Radioterapia che lo “specialista in fisica medica” deve svolgere o sovrintendere sono:

- l’accettazione, comprendente tutte le relative verifiche, dei sistemi per l’irradiazione dei pazienti, per la simulazione e per il calcolo delle dosi;
- la taratura della dose erogata dai fasci radianti in condizioni di riferimento; tale attività per la sua connaturale complessità scientifica non può essere in alcun modo delegata dal fisico ed è dipendente dalla sua specifica conoscenza e responsabilità;
- il controllo della stabilità e ripetibilità delle caratteristiche dosimetriche, geometriche e meccaniche dei parametri delle macchine radianti e degli accessori o sistemi di collimazione, di verifica o di immagine connessi;

AIFM

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

- la definizione degli algoritmi di calcolo della dose sia in caso di semplici geometrie che tridimensionali;
 - il calcolo e la ricerca della ottimizzazione della distribuzione di dose nel piano di trattamento, mirando ad ottenere la distribuzione più omogenea possibile delle dosi prescritte al volume tumorale, nel rispetto dei limiti di dose all'organo critico e dei gradienti di dose per la salvaguardia dei tessuti sani, secondo prescrizione medica;
 - la taratura delle sorgenti, la definizione degli algoritmi di calcolo ed il calcolo stesso della dose con la dovuta ottimizzazione e le verifiche connesse per l'impiego di sorgenti di radioisotopi sigillate e non sigillate rispettivamente nella brachiterapia e nella terapia metabolica; lo studio di possibili tecniche innovative, software, accessori e tecnologie utili al fine della ottimizzazione dei trattamenti radioterapici;
 - la valutazione dell'affidabilità di sistemi telematici ed informatici di supporto alle pratiche radioterapiche;
 - la valutazione dell'affidabilità di apparati elettromedicali che possono essere necessari per assistenza al paziente durante il trattamento e loro compatibilità elettromagnetica;
 - la valutazione di possibili effetti dovuti a radiazioni non ionizzanti ed altri agenti fisici;
 - la valutazione di esposizioni mediche per persone diverse dal paziente che potrebbero trovarsi coinvolte nelle pratiche radioterapiche.
- *Terapia con dispositivi medici*

Altri ambiti della terapia in cui sono impiegati agenti fisici e quindi sono di interesse per l'attività dello "specialista in fisica medica" sono:

- *Defibrillazione*
- *Ultrasuoni focalizzati ad alta intensità (incluso litotripsia)*
- *Interventistica radiologica*
- *Fototerapia con laser, luce visibile, ultravioletto, ecc.*
- *Dialisi*
- *Stimolazione elettrica e funzionale*
- *Terapie combinate*

➤ **DIAGNOSI**

Il contributo dello "specialista in fisica medica" nelle procedure diagnostiche è fondamentale. Ciò è vero sia nell'uso di apparecchiature tradizionali che nell'uso dei moderni e complessi sistemi digitali, e di apparati e/o impianti ibridi il cui impiego è di alto beneficio in termini di qualità della prestazione e di efficienza sanitaria. Il contributo del fisico si estrinseca sia nella impostazione metodologica del processo fisico-diagnostico alla base delle procedure mediche sia nell'analisi e correlazione patologica del dato sperimentale.

Lo "specialista in fisica medica" è responsabile del conseguimento del risultato e della ottimizzazione dei programmi per la produzione e per la elaborazione di dati ed immagini diagnostiche di qualità relativamente alla tecnologia a disposizione, minimizzando il rischio al paziente.

Tra i compiti principali dello "specialista in fisica medica" c'è il suo fondamentale contributo alla ottimizzazione della procedura diagnostica e la valutazione quali-quantitativa del rapporto rischio beneficio della procedura scelta.

AIFM

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

Diagnostica per immagini

○ *Diagnostica radiologica con radiazioni ionizzanti*

Per diagnostica radiologica con radiazioni ionizzanti si intende l'uso di tecniche con raggi X (radiografia, fluorografia, angiografia, TC, dual energy, ecc.)

In questo campo le attività principali dello "specialista in fisica medica" sono quelle dirette prevalentemente alla valutazione preventiva, ottimizzazione e verifica delle dosi impartite nelle esposizioni mediche, nonché ai controlli di qualità degli impianti radiologici.

La valutazione della dose al paziente attraverso l'impiego di radiazioni ionizzanti provenienti da sorgenti artificiali utilizzate per scopo diagnostico, che costituisce la più importante fonte di esposizione della popolazione e riflette la sua primaria responsabilità che è proprio rivolta al singolo paziente.

Nella medicina nucleare (incluso SPECT, PET e tecniche ibride) il fisico medico si occupa della predisposizione ed attuazione del programma di garanzia di qualità in Medicina Nucleare, della gestione tecnica e controlli di qualità delle apparecchiature di Medicina Nucleare (Gamma Camere, SPECT, PET, Ciclotrone, macchine ibride, ecc...), della dosimetria e spettrometria delle sorgenti, della ottimizzazione degli esami e dosimetria del paziente, con particolare riferimento alla valutazione dei Livelli diagnostici di Riferimento ed a quanto previsto dal D.Lgs 187/2000, delle applicazioni di informatica, gestione ed elaborazione di immagini e segnali biomedici, della dosimetria, controlli di qualità e misure per la radioprotezione del paziente, nonché delle persone che volontariamente lo assistono, nella terapia medico nucleare.

Ancora una volta il programma di ottimizzazione del processo di diagnosi sul paziente soggetto ad esposizioni mediche prevede una stretta associazione al lavoro del medico specialista (radiologo, neuroradiologo, medico nucleare ed altri specialisti) e di altri operatori professionali, coinvolti in attività con esposizioni mediche.

○ *Diagnostica radiologica con radiazioni non ionizzanti (MRI, fMRI, ...)*

Sempre nel campo della diagnostica per immagini mediante impiego di radiazioni non ionizzanti, come nella risonanza magnetica e nell'ecografia, la prima responsabilità dello "specialista in fisica medica" è riferita al paziente, per il mantenimento della stabilità delle prestazioni dei sistemi impiegati, e all'ottimizzazione ed alla realizzazione dei programmi di garanzia della qualità.

Altri ambiti della diagnostica per immagini in cui sono impiegati agenti fisici e quindi sono di interesse per l'attività dello "specialista in fisica medica" sono:

- *Diagnostica radiologica e specialistica con ultrasuoni*
- *Magnetoencefalografia*
- *Electrical impedance tomography*
- *Molecular imaging*
- *Retinal imaging*

AIFM

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

- *Diffuse optical imaging*
- *Optical coherence tomography*

Specifiche attività dello “specialista in fisica medica” attraverso le quali opera per la garanzia di qualità nella diagnostica per immagini sono:

- la valutazione della dose al paziente e la sua ottimizzazione in merito alla qualità dell'immagine, alle prestazioni di diagnosi e cura complementari all'esercizio clinico specialistico;
- la valutazione quali-quantitativa delle informazioni di carattere funzionale caratteristiche di alcune tecniche e procedure diagnostiche radiologiche e non;
- la definizione dei programmi di garanzia di qualità e dei relativi protocolli di controllo;
- la realizzazione ed il mantenimento dei programmi di garanzia di qualità;
- la valutazione di esposizioni mediche per persone diverse dal paziente che potrebbero trovarsi coinvolte nelle pratiche radiologiche e in quelle medico nucleari;
- la valutazione dell'affidabilità di sistemi telematici ed informatici di supporto alle pratiche radiologiche e medico nucleari e della loro ottimizzazione tenuto conto delle esigenze cliniche e della loro documentazione e conservazione;
- la valutazione di apparati elettromedicali che possono essere necessari per l'assistenza al paziente durante il trattamento e loro compatibilità elettromagnetica e sicurezza di impiego;
- la valutazione di possibili effetti dovuti a radiazioni non ionizzanti ed altri agenti fisici.

➤ **MONITORAGGIO FISILOGICO**

Nel settore del monitoraggio fisiologico gli ambiti in cui sono impiegati agenti fisici e quindi di interesse per l'attività dello “specialista in fisica medica” sono:

- *Elettrocardiografia*
- *Elettromiografia*
- *Elettroencefalografia*
- *Endoscopia*
- *Spettroscopia RM*
- *Spettroscopia ad infrarosso*
- *Ossimetria*
- *Emogas analisi*
- *Metodi di misura della pressione centrale e periferica*

➤ **METODI DI CALCOLO E MODELLISTICA MATEMATICA**

Nell'ambito dei metodi di calcolo e della modellistica sono di interesse per l'attività dello “specialista in fisica medica” i campi:

- *Informatica medica*
- *Telemedicina*

AIFM

ASSOCIAZIONE ITALIANA DI FISICA MEDICA

- *Sistemi di comunicazione ed archiviazione immagini (RIS e PACS)*
- *Intelligenza artificiale*
- *Standardizzazione delle informazioni (DICOM, ...)*
- *Statistica medica*

➤ **SICUREZZA E PROTEZIONE**

Le conoscenze scientifiche, i dispositivi tecnici, le normative ed i regolamenti danno al significato globale di protezione e sicurezza un atteggiamento propositivo per realizzare le condizioni più idonee in ogni settore e per ciascuna figura professionale coinvolta, nonché per i pazienti e per la popolazione.

Lo “specialista in fisica medica” è tenuto a risolvere problemi di fisica nella ricerca clinica e in tutte le attività di prevenzione, cura e riabilitazione. Il suo intervento è dovuto all’uso di impianti ed apparati che interagiscono con il corpo umano, con varie forme di energia fisica, e di dispositivi medici che utilizzano per il loro diretto funzionamento componenti elettronici, e che comunque possono trovarsi nell’area del paziente, e determinare rischi da agenti fisici per le persone coinvolte, pazienti ed operatori.

○ *Radiazioni ionizzanti (Radioprotezione)*

L’esame dei contenuti della normativa vigente in tema di radioprotezione individuale ed ambientale evidenzia risvolti comportamentali e implicazioni etiche. I compiti della sorveglianza fisica espletati dallo “specialista in fisica medica”, che pone in essere le attività disciplinate dalla normativa, si caricano di una responsabilità che ritrova nel campo bioetico le sue motivazioni.

Le categorie di riferimento verso cui lo “specialista in fisica medica” mette in pratica il proprio esercizio in radioprotezione sono:

- gli operatori,
- gli individui della popolazione,
- le persone esposte per scopo medico,
- coloro che assistono o confortano i pazienti esposti.

○ *Radiazioni non ionizzanti ed altri agenti fisici*

Lo “specialista in fisica medica” è chiamato a occuparsi di protezione e sicurezza per le stesse categorie di persone, non solo nel campo delle radiazioni ionizzanti, ma anche nell’uso per scopo medico di radiazioni non ionizzanti e di altri agenti fisici di rischio, quali i campi magnetici, a radiofrequenze e microonde, come ad esempio in RM; le radiazioni laser impiegate in chirurgia e oculistica e le onde meccaniche ultrasonore impiegate nella diagnostica ecografia ed ecodoppler e per terapia.

Un notevole impegno viene richiesto comunque allo “specialista in fisica medica” per la garanzia di qualità nell’impiego dei dispositivi medici in generale, specialmente se alimentati con energia elettrica, perché vengano evitati seri danni al paziente ed all’operatore e venga fatto un uso consapevole dei dispositivi stessi seguendo criteri di fidatezza e congruità.